



SENTENZA N. 202/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74590/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 16/1/2025 dal signor **(omissis)**,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avvocati Renzo Filoia (p.e.c.: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) e Francesca Torre (p.e.c.: francesca.torre@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze al Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, contro l'INPS, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco imposto dall'art. 1, c. 309 della l. 29 dicembre 2022 n. 197;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 soltanto l'Avv. Vincenzo Di Maio per l'Ufficio Avvocatura INPS -non comparsa parte attrice- che ha integralmente confermato la memoria in atti riportandosi alle conclusioni in essa versate, ovvero insistendo per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il gravame il ricorrente, ex dipendente pubblico del comparto difesa e sicurezza con un trattamento pensionistico superiore a 4 volte il minimo INPS, domanda

l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco imposto dall'art. 1, c. 309 della l. 29 dicembre 2022 n. 197, con ogni conseguente statuizione, tra cui la condanna dell'INPS alla "restituzione" delle somme indebitamente non erogate, oltre il risarcimento del conseguente danno. Secondo i ricorrenti, il grave pregiudizio subito per effetto della normativa da ultimo intervenuta, anche a causa dei precedenti interventi legislativi simili, violerebbe diritti costituzionalmente tutelati con conseguente illegittimità costituzionale della normativa vigente. Il ricorso, quindi, è altresì finalizzato a provocare nuovamente l'intervento della Corte Costituzionale sull'attuale meccanismo di rivalutazione delle pensioni. A tal fine vengono prospettati plurimi profili di incostituzionalità del meccanismo di blocco/raffreddamento della perequazione disposto con il citato comma 309 che, di fatto, rappresenterebbe un prelievo di natura tributaria incidente in termini di valore reale del reddito pensionistico percepito. In sostanza, secondo l'assunto di parte ricorrente, la norma si porrebbe in contrasto con gli art. 36, 38 della Costituzione, in quanto priva di quei presupposti richiesti dalle sentenze della Corte Costituzionale che si sono già espresse sul tema, tra cui la n. 250/2017, violando, inoltre il legittimo affidamento sul "diritto quesito" alla rivalutazione del trattamento pensionistico. Sotto un diverso profilo, la norma censurata determinerebbe anche un'ingiustificata e del tutto irragionevole disparità di trattamento tra i pensionati e i lavoratori attivi, in quanto farebbe gravare solo sui primi il conseguimento del necessario risparmio di spesa, nonostante questi costituiscano -a tutti gli effetti- una categoria debole come affermato dalla sentenza della Consulta n. 208/2014. L'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), per chiedere il rigetto del ricorso, sul

presupposto che con la pronuncia n. 19/2025 la Corte costituzionale ha sancito che le disposizioni dell'art. 1 co. 309 della legge di bilancio 2023, denunciate da parte ricorrente, non meritano siffatte censure; l'Istituto previdenziale ha altresì richiamato, a conforto della propria tesi, le sentenze nn. 250/2017, 70/2015 e 234/2020 della Corte Costituzionale, in ordine all'infondatezza degli assunti esposti nel ricorso e all'insussistenza dei profili di illegittimità costituzionale e rispetto della normativa sovranazionale prospettati.

Con memoria depositata il 23/5/2025 i difensori del ricorrente hanno chiesto la sospensione del giudizio, rilevando che con ordinanza n. 23/2025 la Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna ha nuovamente sollevato incidente di costituzionalità della norma in discorso per contrasto con l'art. 53 Cost.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento in quanto i lamentati profili di illegittimità costituzionale appaiono manifestamente infondati alla stregua delle considerazioni che seguono.

Come puntualmente ricordato dall'Istituto previdenziale convenuto, la Corte Costituzionale è più volte intervenuta nella materia oggetto del presente giudizio con numerose sentenze che consentono di ricostruire sistematicamente l'istituto giuridico della perequazione automatica delle pensioni.

“La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l'importanza della perequazione automatica delle pensioni, in quanto rappresenta un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, ed il principio di sufficienza della

retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, principio applicato per costante giurisprudenza anche ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (ex plurimis Corte Cost. sent. 70/2015, par. 8). La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di <raffreddamento>, o addirittura di blocco della perequazione susseguitesesi nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, <alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona> (ex plurimis Corte cost. sentenza n. 316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1)“(Sez. FVG n. 11/2024).

Ma in particolare, il Giudicante reputa di aderire a quanto argomentato nella sentenza n. 71/2025 della Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, che si è pronunciata su ricorso presentato dai medesimi Avvocati che assistono l'odierno ricorrente. In tale decisione si osserva che *“Dalla disamina delle pronunce del giudice costituzionale si ritrae, quindi, da un lato l'affermazione dell'insussistenza nel nostro ordinamento di un <diritto quesito> alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate e, dall'altro la possibilità di limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo parametri di ragionevolezza, specificati espressamente dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Prima di passare ed esaminare i profili di illegittimità costituzionale lamentati [...], va evidenziato che (il ricorrente risulta titolare) di un trattamento*

pensionistico superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS di €. 598,61. Alla fattispecie in discorso, pertanto, appaiono pacificamente applicabili le coordinate ermeneutiche più volte ribadite dalla giurisprudenza costituzionale in ordine all'ampio margine di discrezionalità di cui il legislatore dispone nell'individuazione delle modalità di attuazione e dei coefficienti di perequazione in considerazione <delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona> (Corte cost. n. 316/2010 e n. 234/2020). In particolare, secondo gli insegnamenti del giudice costituzionale, sono da considerarsi ragionevoli le scelte operate dal legislatore che, disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di perequazione in base all'importo delle pensioni, perseguano un <progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost.> (Corte cost. sentenza n. 70/2015). Ciò avviene, come nel caso della legge di bilancio 2023 qui in esame, attraverso una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. dato quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione della capacità di acquisto. (Corte cost. sent. n. 234/2020). Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della perequazione automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura tali da cozzare con il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, comma secondo della Costituzione, sicché i lamentati profili di illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono infondati, poiché la disposizione assicura (secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota perequativa del 53% per la seconda fascia –ridotta ma non meramente simbolica– che induce a ritenere che essa non violi i principi di

ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. La Corte Costituzione con sentenza n 19/2025 ha ritenuto la normativa in discorso immune dalle censure di legittimità costituzionale per motivi che qui si condividono integralmente e a cui si rinvia per esigenze di sinteticità. La norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di questa Corte, rispettare anche il dettato di cui all'art. 53 della Costituzione, pertanto, sul punto non si condividono i dubbi da ultimo espressi dalla Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna. Invero, come già più volte ritenuto dal Giudice delle leggi, la finalità <endoprevidenziale> del risparmio di spesa perseguito dal legislatore attraverso la limitazione graduale e proporzionale della perequazione automatica esclude l'asserita natura tributaria della misura e, conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell'art. 53 Cost.

Va, infatti, ricordato che il sistema previdenziale per sua natura dipende da fattori di natura economico-finanziari contingenti, i cui riferimenti statistico-attuariali - a differenza di quanto avviene per le rendite di capitale - sono riferiti alla sostenibilità dell'intero sistema previdenziale, in relazione alla situazione occupazionale ed economica generale, che per il soddisfacimento delle necessità previdenziali impiega direttamente nell'anno corrente i contributi incassati nell'anno solare, integrati dai trasferimenti dello Stato operati carico della fiscalità generale (cd. gestione a ripartizione). Orbene, nel caso di specie, la relazione al disegno di legge di bilancio 2022-2024, illustra come il legislatore abbia introdotto nell'ambito previdenziale specifiche misure di accesso al pensionamento in deroga alle regole generali nonché misure di sostegno sociale, oltre che per l'uscita anticipata di lavoratori dipendenti, che trovano ragionevole copertura finanziaria anche attraverso la modulazione della perequazione delle pensioni introdotta con il comma 309 [...] Non è dubitabile, quindi, secondo il quadro normativo riportato,

che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità <endoprevidenziale> di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi. Conseguentemente le esigenze di bilancio espressamente enunciate, affiancate dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, principio declinato oltre che sul piano politico anche sul versante economico-sociale, forniscono ragionevole giustificazione alla modulazione percentuale della perequazione in proporzione all'ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da quelli pari e superiori a cinque volte la pensione minima.

Posto, quindi, che il prelievo sul trattamento pensionistico risulta devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», va correttamente inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza n. 22 del 2003).

Anche sotto questo aspetto, quindi, il lamentato vizio di costituzionalità in ultimo rappresentato per relationem non appare fondato”.

Con ulteriori, condivisibili argomentazioni la Sezione lombarda ha escluso. Richiamando la sentenza n. 234/2020 della Corte Costituzionale, la ravvisabilità, con riferimento alla norma in esame, di una violazione del cd. limite temporale che determini una “paralisi” del meccanismo di perequazione automatica che finisca per incidere in via definitiva sulle pensioni di maggiore consistenza, poiché *“l'intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha (...) l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei*

trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati [...] Da ciò discende che ad oggi, non può ritenersi che la previsione di cui al comma 309 della legge 197/2022 determini, attraverso il meccanismo di trascinamento, un eccessivo aggravio delle misure restrittive in vigore negli anni precedenti”.

Da ciò, la conclusione dell'infondatezza del ricorso, in ragione dei chiari principi posti dal Giudice delle Leggi nelle numerose pronunce sull'argomento e in particolare, nella sentenza n. 19/2025 dianzi richiamata.

La novità della questione, ancora *sub iudice* al momento della proposizione del ricorso, consente di statuire la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, **RESPINGE** il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11.06.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)